



COMUNE DI PERNUMIA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 09.06.2014

Modificato con Delibera di G.C. n. 38 del 27.05.2021

Integrato con Delibera di C.C. n. 6 del 04.05.2023



Comune di PERNUMIA

Provincia di Padova

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....15 del 09/06/2014

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Finalità	2
Art. 3 bis - Altri sistemi di videosorveglianza	3
CAPO II - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO	4
Art. 4 - Titolare del trattamento.....	4
Art. 5 - Notificazione al Garante da parte del Titolare.....	4
Art. 6 - Responsabile del trattamento	4
Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	4
Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo.....	5
Art. 9 - Accesso ai sistemi e sicurezza	5
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	5
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	5
Art. 11 - Modalità di raccolta e limiti del trattamento dei dati	6
Art. 12 - Posizione e uso delle telecamere.....	6
Art. 13 - Conservazione delle immagini registrate	7
Art. 14 - Registro delle annotazioni	7
Art. 15 - Obblighi degli operatori	8
Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta.....	8
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI	8
Art. 17 - Diritti dell'interessato	8
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI	9
Art. 18 - Sicurezza dei dati.....	9
Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati.....	9
Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	9
Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	9
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI	10
Art. 22 - Comunicazione.....	10
CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	10
Art. 23 - Tutela	10
CAPO V - MODIFICHE	10
Art. 24 - Modifiche regolamentari.....	10
CAPO VI - NORME FINALI	10
Art. 25 - Provvedimenti della Giunta Comunale.....	10
Art. 26 - Norme di rinvio.....	11
Art. 27 - Pubblicità del Regolamento	11
Art. 28 - Entrata in vigore.....	11



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di **PERNUMIA**.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) Per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) Per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) Per "**titolare**", l'Ente Comune di **PERNUMIA**, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) Per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) Per "**incaricati**" o "**preposti**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) Per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) Per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) Per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) Per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) Per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - l) Per "**codice**" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - m) Per "**sala di controllo**" la sala di controllo ubicata presso il Comando di Polizia Locale di **PERNUMIA** ove è possibile visualizzare le immagini e ove le stesse vengono conservate per il periodo di tempo consentito.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di **PERNUMIA**, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai



Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione degli illeciti e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.

2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza urbana;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree di maggior rilevanza o con maggiori criticità;
- d) al monitoraggio del traffico ed al controllo della viabilità anche in aree di particolare interesse per l'utenza pedonale;

Attuando le suddette finalità verranno tutelati, in particolare, coloro che più necessitano di attenzione quali bambini, giovani e anziani, garantendo loro un più elevato grado di sicurezza e una maggiore fruibilità delle zone monitorate.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive, dati che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Sarà cura del responsabile del trattamento controllare l'impostazione delle inquadrature affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, luoghi destinati al deposito di rifiuti urbani le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi circa modalità ed orari di raccolta.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

7. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della Strada o altre violazioni amministrative.

Art. 3-bis - Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale del Comune di Pernumia potrà utilizzare, in aggiunta al tradizionale sistema di videosorveglianza, per i servizi individuati dall'Ente, dispositivi ulteriori di ripresa come "Body Cam" (videocamera indossabile che, su specifica attivazione manuale dell'operatore che la indossa, registra immagini, audio/video su un dispositivo di memoria interno alla stessa), "Dash Cam" (telecamere a bordo veicoli di servizio) e "Foto-Trappole" (innovativi sistemi di videosorveglianza che, appena rilevano un movimento, scattano video e foto di giorno ed anche di notte grazie ai led infrarossi invisibili ad occhio umano), in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. In relazione all'utilizzo di Body Cam, Dash Cam e Foto-Trappole, si dovrà adottare uno specifico disciplinare interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza nonché di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti quali Body Cam, Dash Cam e Foto-Trappole, dovrà avvenire secondo le specifiche tecniche della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche ed organizzative adeguate alla protezione degli stessi.



CAPO II - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di **PERNUMIA**.
2. Le decisioni che competono al titolare in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dagli organi politici e amministrativi in relazione alle competenze rispettivamente loro attribuite dalla legge, dallo statuto del Comune e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il titolare può nominare, con le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento, uno o più responsabili del trattamento. Nel caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

Art. 5 – Notificazione al Garante da parte del Titolare

1. Il Comune di **PERNUMIA** nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempirà agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 6 – Responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco con apposito provvedimento in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Locale è individuato, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 29 del Codice e dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati.

Il Sindaco può consentire che il Responsabile, per esigenze organizzative, possa ricorrere alla delega scritta di funzioni.

Il responsabile del trattamento deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente Regolamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, dal titolare.

5. Il responsabile individua gli incaricati del trattamento tra i dipendenti della Polizia Municipale.

6. Gli incaricati di cui all'art. 2 lett. f) devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile, che vigilano sulla loro corretta osservanza.

7. Il responsabile assicura l'attuazione e verifica l'efficacia delle misure di sicurezza dei dati, cura il corretto adempimento degli obblighi d'informazione previsti dall'art. 13 del Codice e il riscontro alle richieste rivolte dagli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Codice.

8. Il Responsabile impartisce agli Incaricati tutte le disposizioni operative cui attenersi per l'attuazione delle norme del presente regolamento. In particolare stabilisce le modalità di utilizzo delle chiavi di accesso ai locali della centrale operativa, delle chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti che contengono le immagini e le modalità di utilizzo delle password del sistema.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata esclusivamente agli organi di Polizia Locale.



2. Il responsabile, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'incaricato può accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli. Ogni Incaricato avrà una password ed uno specifico livello di accesso al sistema.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile del trattamento e agli incaricati interni.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati anche verbalmente dal Comandante della Polizia Municipale. I dati dei soggetti che accedono ai locali, con la motivazione dell'accesso, vengono annotati nel registro di cui al successivo art. 14.
3. Possono essere autorizzati all'accesso nella sala di controllo, salvo che non rivestano già la qualifica di Incaricato, soltanto soggetti che devono provvedere ad operazioni di manutenzione e pulizia sugli impianti e nel locale ove questi ultimi sono collocati, nonché agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di dati eccedenti rispetto alle proprie prestazioni da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti, nonché istruzioni affinché il personale addetto alle pulizie non assuma alcun dato.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e sicurezza

6. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati e ai preposti, nominati come indicato nell'articolo 7 del presente regolamento.
7. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
8. Il sistema è protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica: user id e password personali.
9. La password è strettamente personale e non deve esser divulgata o ceduta. Previa richiesta scritta e motivata al Responsabile, i preposti potranno esser autorizzati a variare la propria password.
10. I dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza conformi a quanto previsto dall'allegato B del Codice.
11. User Id e password sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al responsabile, all'incaricato e al preposto l'accesso ai dati personali.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. L'attivazione di un impianto di videosorveglianza determina trattamento di dati personali.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.



3. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità:

- a) **Principio di liceità**: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 1822 del Codice.
- b) **Principio di necessità**: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante l'utilizzo di dati anonimi o mediante opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) **Principio di proporzionalità**: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o in relazione ad attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza vanno attuati solo quando altre misure vengano valutate come insufficienti o inattuabili.
- d) **Principio di finalità**: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi [art. 11, comma 1, lett. b) del Codice] così come previsto nell' art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 - Modalità di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 13;

2. I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale e gestite dalla Polizia Municipale.

Art. 12 - Posizione e uso delle telecamere

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati. Le nuove collocazioni saranno disposte con apposita delibera della Giunta Comunale come indicato nell'art. 25 del presente regolamento.

2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.

3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitor collocato presso la Sala di controllo della Polizia Municipale che ha sede in **PERNUMIA** Piazza Ruzante, 2.

4. Le telecamere possono essere di tipo fisso ovvero con inquadratura che non varia oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") ovvero con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

6. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere consentono anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

7. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente art. 3.

8. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la Sala di Controllo del Comando di Polizia Locale.



9. I sistemi consentono l'oscuramento di zone relative ad aree private.
10. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.
11. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Art. 13 - Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.

2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:

- a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini così come previsto dall'art. 6 comma 8 del D.L. 23.02.09 N°11 convertito con L. 23.04.09 N°38;
- b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
- c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
- d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
- e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
- f) riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- g) richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- h) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
- i) accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
- j) le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile (ad es. chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria o coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
- k) le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate;
- l) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Art. 14 - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza ed elencate nel successivo comma.



2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento. Nel registro sono anche annotati gli accessi autorizzati in maniera specifica ai sensi dell'art.8 comma 2 del presente regolamento.

3. Nel registro dovrà esser annotato ogni evento di cui al comma precedente, nonché le motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.

4. Tale registro deve essere custodito presso la Sala di Controllo della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Art. 15 - Obblighi degli operatori

1. Il responsabile del trattamento e gli incaricati dovranno attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento nonché dagli atti di nomina e dalle ulteriori disposizioni operative.

2. L'utilizzo della funzione "zoom" da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti ed alle finalità indicate nel presente regolamento.

3. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per tutto ciò che si svolge nelle proprietà private.

4. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 16 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di in **PERNUMIA** ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono effettuate le riprese mediante telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Pernumia Area Videosorvegliata. La registrazione è effettuata dalla Polizia Municipale per fini di sicurezza. Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N°196/2003)".

2. Il Comune di **PERNUMIA**, nella persona del responsabile, è tenuto a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante avviso sul sito internet del Comune, comunicato stampa ai quotidiani di rilevanza locale ed eventuali altre forme di divulgazione che verranno ritenute idonee.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, rivolgendosi, senza particolari formalità, al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un suo rappresentante.

2. In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni, previa comunicazione all'interessato,



se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

c1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora definitivamente registrati sui supporti magnetici diversi da quello del sistema installato, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

c2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 2, lett. c), c1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione del Garante N°14 del 23 Dicembre 2004 e, comunque, dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 e 2, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile del trattamento anche mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica. Il richiedente deve dimostrare la propria identità e, se agisce per conto di altri, i propri poteri rappresentativi.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 13.

2. Il server ove sono raccolte le immagini è inserito in una struttura chiusa a chiave.

3. La sala di controllo è ubicata presso il Comando della Polizia Municipale ed è chiusa quanto il sistema non viene utilizzato, con le modalità consentite, dagli operatori.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono: a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 N°196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali



1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 N°196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 22 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di **PERNUMIA** a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30/06/2003 n°196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per il trattamento dei dati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Codice per il trattamento dei dati.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 24 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono, comunque, immediatamente recepiti dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento e ogni sua eventuale modifica è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 25 - Provvedimenti della Giunta Comunale

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti oggetto di ripresa, sia permanenti che temporanei, e della allocazione delle telecamere, l'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3, sentito il parere del Comando di Polizia Locale.



Art. 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 29 aprile 2004.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.



